



CONSIDERATO che ai sensi del D.lgs. 165/2001 “... le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”;

VISTO che l’affidamento di un incarico individuale ad esperti privi di specializzazione universitaria costituisce una ipotesi eccezionale elimitata a casi specifici, difatti ai sensi dell’art.7, comma 6, del d.lgs 165/2001 “... si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica ...”

CONSIDERATO che il bando in oggetto prevede quali requisiti minimi di partecipazione il possesso della laurea triennale prescindendo quindi della specializzazione universitaria e risultando, dunque, in contrasto con il dettato normativo di cui al d.lgs.165/2001

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere /dovere in capo alla Pubblica Amministrazione qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la procedura di selezione

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al prot. n. UNIGE - 2023 N. 0024727 - Protocollo in Uscita 04/05/2023 e di tutti gli atti conseguenti.
2. La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo online del Sito Web di Ateneo.

Il Responsabile Amministrativo
(Dott. Luca Morasso)